



Comune di Bosco Chiesanuova

Provincia di Verona

Regolamento Comunale di Polizia Urbana

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/09/2014
(*pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 21/10/2014*) divenuta esecutiva il 16/11/2014.

INDICE

	<i>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 1 -</i>	<i>Disciplina dei servizi di Polizia Urbana</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana</i>	<i>Pag. 3</i>
	<i>TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ PUBBLICA, SICUREZZA, ORDINE E DECORO</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Disposizioni generali</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Manutenzione degli edifici - decoro e sicurezza</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Divieto di riversare acqua/neve sulla pubblica via Sicurezza per la circolazione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Atti contrari al decoro e alla decenza</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Taglio dell'erba e potatura di piante e siepi</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Disposizioni per contrastare il degrado urbano, misure anti-accattonaggio</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Scarico di residui di costruzioni e riparazioni</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Spargimento di liquami o materiali derivanti da attività agricole o zootecniche in genere</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Altri atti vietati</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Detenzione di animali</i>	<i>Pag. 7-8</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Rumori</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 17-</i>	<i>Altre disposizioni</i>	<i>Pag. 9-10</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 11</i>

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

DISCIPLINA DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA

Il presente regolamento è obbligatorio a norma di legge in tutto il territorio del Comune di Bosco Chiesanuova.

Nel territorio del Comune di Bosco Chiesanuova la Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle norme ivi richiamate, nonché dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio.

ART. 2

DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri funzionari e Forze dell'Ordine che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità comunale.

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

Per l'accertamento di reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, devono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ PUBBLICA, SICUREZZA, ORDINE E DECORO

ART. 3

DISPOSIZIONI GENERALI

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti e in stato decoroso. E' pertanto vietata qualsiasi forma d'imbrattamento, senza pregiudizio per eventuali procedimenti penali, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi.

ART. 4
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI - DECORO E SICUREZZA

1. I proprietari ed i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, devono tenere in buono stato di conservazione il tetto, le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista, al fine di mantenere uno stato decoroso dell'ambiente ed evitare al contempo eventuali cadute di materiale su suolo pubblico o aperto al pubblico con conseguente pericolo per la pubblica incolumità.
2. Vi è inoltre il divieto per le persone sunnominated di distendere o appendere alle finestre, ai terrazzi/balconi, prospicienti la pubblica via, panni visibili dalla strada pubblica che possano nuocere al decoro e/o creare disagio ai vicini di casa nei condomini qualora vadano a coprire seppur parzialmente le finestre degli appartamenti adiacenti sottostanti.
3. E' inoltre vietato scuotere, spolverare, e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici o aperti al pubblico, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

ART. 5
DIVIETO DI RIVERSARE ACQUA/NEVE SULLA PUBBLICA VIA
SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE

1. È vietato il riversamento di acqua sulla pubblica via nel periodo invernale onde evitare formazione di lastre di ghiaccio sulle strade con conseguente grave potenziale pericolo per la circolazione. Le eventuali acque riversanti sulla pubblica via, nella stagione non invernale, dovranno essere immuni da materie impure liquide o solide e non dovranno emanare odori o esalazioni dannose o moleste.
2. In particolare, i canali di gronda o le condotte stesse dovranno essere sempre mantenute in buono stato manutentivo al fine di evitare cadute di materiali dai canali stessi o anche gocciolamenti sulla pubblica via, con rischio di formazione di ghiaccio nel periodo invernale con conseguente pericolo per la circolazione.
3. La neve, proveniente da cortili o da altri luoghi privati interni, non potrà essere depositata sulla pubblica via e/o marciapiedi al fine di garantire la circolazione veicolare e pedonale in sicurezza.
4. In particolare, nel periodo invernale, in occasione di nevicate, è vietata la sosta di mezzi su strade pubbliche o aperte al pubblico, particolarmente strette, al fine di favorire lo sgombero neve da parte dei mezzi d'opera debitamente autorizzati, nell'interesse della comunità e della circolazione in sicurezza.

ART. 6
ATTI CONTRARI AL DECORO E ALLA DECENZA

In qualsiasi luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati.

ART. 7
TAGLIO DELL'ERBA E POTATURA DI PIANTE E SIEPI

1. I rami e le siepi che sporgono da proprietà private su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio devono essere potati dai proprietari e/o locatari ogni qualvolta si crei una situazione di potenziale pericolo e/o intralcio per la circolazione veicolare e pedonale, in particolare, qualora essi coprano, anche solo parzialmente, la segnaletica stradale verticale, rendendola illeggibile, o restringano la corsia di marcia.
2. Devono altresì essere potati i rami di alberi ad alto fusto che, spezzandosi naturalmente o provocando la caduta dell'albero stesso, costituiscano pericolo per la pubblica incolumità. Il ridimensionamento tramite potatura delle piante da alto fusto dovrà comunque essere attuato periodicamente in via preventiva onde evitare il concretizzarsi dei pericoli di cui sopra.
3. I medesimi soggetti hanno l'obbligo di provvedere all'estirpo o taglio dell'erba che cresce nella proprietà privata ed è idonea a favorire l'abbandono incontrollato di rifiuti e l'insorgere di pregiudizi igienico-sanitari, nonché l'innescò ed il propagarsi di incendi.
4. Presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale e per venti metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia.
5. I soggetti di cui al primo comma, sono tenuti ad adempiere i predetti obblighi su richiesta/diffida avanzata dagli operatori della Polizia Locale e/o degli Uffici Comunali competenti.
6. Quanto previsto dal presente articolo potrà essere eseguito dall'Amministrazione Comunale qualora, a seguito di esplicita richiesta/diffida avanzata dagli Uffici di competenza, i privati intimati non vi diano esecuzione, con conseguente addebito a loro carico del costo delle operazioni effettuate e fermo restando le sanzioni amministrative previste.

ART. 8
DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE IL DEGRADO URBANO, MISURE ANTI-ACCATTONAGGIO

Premesso che

- il fenomeno dell'accattonaggio può degenerare in illecito sfruttamento di minori, disabili ed anziani, talvolta simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per suscitare la pietà popolare al fine di ottenere denaro, come l'impiego di animali tenuti, all'uopo, in condizioni disagiate e in precarie condizioni igienico-sanitarie;
- che le stesse condotte possono costituire un diversivo, preordinato ad agevolare la commissione di attività illecite (borseggi e scippi);
- che l'accattonaggio si presenta più frequentemente nelle intersezioni stradali e/o nei luoghi di maggior affluenza pubblica come le Piazze del centro storico, nei pressi di esercizi commerciali (all'ingresso o all'interno degli stessi locali) e nelle aree adibite alla fermata del bus, con conseguente intralcio per la circolazione veicolare e pedonale, nonché grave disagio e disturbo per gli utenti della strada data la manifestata insistenza nel chiedere denaro;
- che l'accattonaggio si può ritenere molesto qualora la richiesta sia insistente e la modalità irritante;
 1. è fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio molesto, con qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico, entro il territorio comunale;
 2. è fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, anziani, disabili o simulando disabilità, animali, ..., in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico, entro il territorio comunale;

tali divieti riguardano in particolare il centro storico del paese (P.zza Della Chiesa, P.zza Borgo, P.zza Marconi, e con particolare riferimento anche a tutte le piazze delle Frazioni di Valdiporro, Corbiolo, Arzeré, Lughezzano e San Giorgio ed aree limitrofe), le aree di accesso agli esercizi pubblici (uff. postale, farmacia, ...) e agli esercizi commerciali (edicola, bar, ...), nonché le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di pubblico trasporto.

ART. 9
DEPOSITO ED ASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti su suolo pubblico e privato con conseguente deturpamento dell'ambiente, nonché potenziale pericolo sul piano igienico-sanitario.
2. I rifiuti urbani dovranno essere conferiti all'interno degli appositi contenitori adibiti alla raccolta differenziata dislocati entro il territorio comunale o nell'apposita area ecologica.
3. Tutti gli spazi del territorio comunale devono essere fruiti con modalità tali da rispettarne il valore storico ed il decoro, ed è pertanto vietato:
 - gettare o abbandonare carte, bottiglie e qualsiasi altro tipo di rifiuti solidi o versare liquidi al di fuori degli appositi contenitori;
 - deturpare e imbrattare con disegni, adesivi, scritte e simili, i monumenti, le facciate degli edifici, la pavimentazione e la segnaletica stradale;
 - collocare o affiggere manifesti al di fuori degli spazi destinati dall'Amministrazione Comunale;
 - utilizzare le vasche pubbliche per il lavaggio di animali, veicoli a motore, attrezzature agricole o di altri oggetti che rilasciano sostanze inquinanti di qualsiasi genere.

ART. 10
MANUTENZIONE ED USO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque. I proprietari degli edifici, gli inquilini e comunque chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

ART. 11
SCARICO DI RESIDUI DI COSTRUZIONI E RIPARAZIONI

1. Resta vietato eseguire, senza autorizzazione del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.
2. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dalla Autorità comunale.
3. Senza autorizzazione del Comune è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.
4. Il Sindaco può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.
5. I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

ART. 12
EMISSIONI DI FUMO ED ESALAZIONI – POLVERE

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato e/o pericolo in aree di pubblico transito.

ART. 13
SPARGIMENTO DI LIQUAMI O MATERIALI DERIVANTI DA ATTIVITÀ AGRICOLE O ZOOTECHNICHE IN GENERE

Fermo restando le normative Regionali e Forestali in materia di spargimento liquami o altri materiali organici derivanti dalle attività zootecniche o agricole, è fatto assoluto divieto di spargere tali sostanze nel periodo dal 15 Luglio al 30 Agosto di ogni anno, per ragioni di sanità pubblica e pubblico decoro.

ART. 14
ALTRI ATTI VIETATI

In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
- b) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- c) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti, arrecando danno agli stessi.

ART. 15
DETTENZIONE DI ANIMALI

1. E' obbligo dei proprietari di animali domestici di adoperarsi al fine di evitare che gli stessi arrechino danno alla proprietà pubblica o ad altra proprietà privata. Nello specifico, qualsiasi animale domestico, se su area pubblica o aperta al pubblico, dovrà essere condotto in modo da non arrecare alcun pericolo o disturbo alle altre persone, cose o animali, fermo restando le norme generali in materia di condotta di animali su pubbliche vie.
2. I proprietari di animali, dovranno obbligatoriamente raccogliere le deiezioni degli animali stessi, provvedendo prontamente al loro smaltimento corretto.
3. E' vietato lasciare urinare i propri animali sulle seguenti tratte di percorsi pedonali, la cui pavimentazione in pietra risulterebbe gravemente danneggiata da tale condotta oltre al male odore che ne deriverebbe:
 - a) tratto di marciapiede di Via Roma posto tra la Piazzetta Commercio e la Piazza Borgo;
 - b) sottopassaggio del Municipio tra la Piazza Marconi e la Piazza Della Chiesa;
 - c) tutta la Piazza Della Chiesa;
 - d) aree lastricate della Piazza Marconi.

4. E' obbligo dei proprietari/detentori di cani
 - a) la registrazione del proprio animale all'anagrafe canina;
 - b) la copertura assicurativa per eventuali danni contro terzi;
 - c) la condotta dell'animale in luogo pubblico o aperto al pubblico tramite guinzaglio, nonché l'uso della museruola se il cane è di media o grossa taglia.
5. I detentori di cani od altri animali in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati dovranno mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che gli animali disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le prime ore pomeridiane destinate al riposo delle persone.
6. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare e custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.
7. Ai proprietari e detentori di cani o di altri animali è vietato lasciar vagare o abbandonare i medesimi entro il territorio comunale e in particolare se affetti da malattie e/o ferite.
8. Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane", chiaramente ed inequivocabilmente visibile da tutti coloro che potrebbero accedere al luogo di proprietà.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

 - i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore dotato di idonea licenza;
 - i cani da ricerca tartufi in aperta campagna a seguito di qualificato raccoglitore;
 - i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
 - i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto.
9. E' vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze. In particolare si dovrà seguire la seguente regolamentazione:
 - a) dentro proprietà privata gli animali possono essere tenuti legati. In questo caso la corda o catena utilizzata dovrà essere di lunghezza minima di 5 metri e dovrà avere la possibilità di rotazione al fine di evitare pericoli per l'incolumità dell'animale, nonché lo scorrimento su altra catena trasversale per una lunghezza di almeno 3 metri;
 - b) dentro la proprietà privata se chiusa e recintata, l'animale dovrà disporre di almeno 15 metri quadrati di spazio. In caso vi siano altri animali presenti si dovranno considerare altri 6 metri quadrati per ogni animale adulto aggiunto;
 - c) il luogo di custodia dell'animale dovrà essere provvisto di acqua pulita e zona di riparo dal sole o dal gelo, sempre disponibili per l'animale stesso;
 - d) il luogo di custodia dovrà essere tenuto pulito, evitando l'accumulo indiscriminato delle deiezioni dell'animale stesso;
 - e) l'animale dovrà essere sempre ben tenuto e nutrito, garantendogli un adeguato tempo per il movimento all'aria aperta;
 - f) è assoluto divieto utilizzare gli animali per scopi di accattonaggio, soprattutto se trattasi di cuccioli o animali feriti o malati.
10. E' vietato dare cibo agli animali selvatici, senza le opportune autorizzazioni o provvedimenti del Corpo Forestale dello Stato ovvero senza le prescritte autorizzazioni dagli Enti preposti. In particolare è vietato lasciare sul suolo pubblico qualsiasi contenitore atto a fornire cibo ad animali selvatici, per evidenti motivi di sanità pubblica e decoro.

In caso fossero trovati sul suolo pubblico tali contenitori, o cibo al suolo, si provvederà all'immediata rimozione degli stessi.

ART. 16 RUMORI

➤ Rumori o suoni nelle abitazioni o in locali pubblici

1. Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di elettrodomestici, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, fonografi, giradischi e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.
2. All'interno degli edifici condominiali sono vietati quei comportamenti che, mediante schiamazzi, eccesso di rumore o abuso di strumenti sonori, arrechino disturbo e turbamento alla tranquillità, ledano la civile convivenza o determinino lo scadimento della qualità urbana
3. E' fatto divieto di arrecare disturbo alla quiete pubblica con qualsiasi attività rumorosa domestica nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 20,00 alle ore 08,00 e dalle ore 13,00 alle ore 16,00.
4. I gestori dei bar, ristoranti, trattorie ed alberghi dovranno adoperarsi affinché i clienti o/e gli avventori non arrechino disturbo alla quiete urbana a partire dalle ore 23:00, con urla, schiamazzi o altri rumori molesti. Sempre a partire dalle ore 23:00, entro il centro storico del paese, il volume dell'eventuale musica all'interno del locale dovrà essere debitamente abbassato nel rispetto della quiete pubblica e la musica spenta dopo le ore 24:00 (salvo diversa disposizione da parte dell'Uff. di competenza in occasione di particolari eventi).

➤ rumori derivanti da operazioni artigianali e/o lavorative in genere

Sono vietati rumori molesti, udibili dalla pubblica via, derivanti da occupazioni professionali nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 20,00 alle ore 08,00 e dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

Nei casi in cui si richiedano interventi che necessitino di effettuare operazioni rumorose negli orari di divieto, si dovrà preventivamente fare richiesta al Locale Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 17 ALTRE DISPOSIZIONI

a) Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

In caso di mancata osservanza del presente articolo, il Sindaco, sentito opportuno parere dell'Ufficio Tecnico, provvederà a diffidare il proprietario della cisterna/fossa/pozzo o cava a mettere la stessa in sicurezza. In caso vi fosse inosservanza anche di tale diffida, il Comune procederà, a spese del trasgressore, ad effettuare gli opportuni lavori di messa in sicurezza dell'area.

b) Apertura di botole e chiusini

E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono venire autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

c) Recinzioni

Le recinzioni confinanti, di nuova costruzione, con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di metri 2,5.

Le recinzioni costruite per impedire al bestiame di uscire dei pascoli dovrà essere costruito in modo da non creare pericolo alcuno all'incolumità pubblica, sempre seguendo le direttive imposte dal vigente del Codice della Strada e annesso Regolamento di esecuzione.

d) Accensione di fuochi per attività non commerciali

E' fatto divieto di accendere fuochi a fiamma libera, in corrispondenza di boschi o piante in genere. E' consentito l'utilizzo di fiamme controllate prodotte da fornelli alimentati a GAS o barbecue anche "a brace" nelle apposite aree attrezzate.

E' obbligo di chi esercita tale attività di mantenere un continuo e stretto controllo sul proprio barbecue o fornello, adoperandosi in ogni modo possibile al fine di evitare la propagazione incontrollata di fiamme, tizzoni ardenti o ogni altro materiale che potrebbe scatenare incendi.

Nel periodo 01 Luglio – 31 Agosto, è sempre vietato, al di fuori delle aree opportunamente attrezzate, produrre fiamme libere di ogni genere nel territorio di competenza del Comune di Bosco Chiesanuova.

Le aree predisposte sono dotate di camini in muratura sui quali è possibile utilizzare legna, carbone e/o accendi fuoco, che producono fiamme libere. Questo non esula i praticanti di tale attività dal porre la massima e costante attenzione sulle fiamme o braci, con particolare cautela a riguardo dell'altezza delle fiamme stesse. Ogni altro utilizzo dei camini predisposti è vietato.

Dopo aver terminato l'utilizzo dei camini è obbligo assicurarsi che le braci e la cenere siano completamente spenti. In caso contrario è fatto obbligo di spegnerle.

Nel periodo 01 Luglio – 31 Agosto è assolutamente vietato smaltire i rifiuti derivanti da attività di giardinaggio (erba tagliata, foglie fresche, ramaglie o legna freschi, sterpaglie), tramite bruciamento delle stesse. Il corretto smaltimento è tramite apposito sito di compostaggio o recandosi presso l'isola ecologica di Bosco Chiesanuova nei giorni di apertura.

In caso di segnalazione da parte della Prefettura di Verona, di grave stato di allerta incendi boschivi, questa Residenza Municipale adotterà provvedimenti più restrittivi al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità.

e) divieto di utilizzo di vasche da bagno per abbeverare il bestiame

E' fatto divieto di utilizzare le vasche da bagno nelle aree adibite al pascolo per abbeverare il bestiame, per motivi di decoro, in quanto motivo di deturpamento dell'ambiente.

f) Rimessioni in pristino

Quando la trasgressione abbia arrecato danni alla proprietà pubblica di competenza comunale, il Sindaco potrà ordinare al trasgressore e alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile, la rimessione in pristino o l'eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

In caso d'inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

ART. 18
SANZIONI

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali, chiunque violi i disposti del presente Regolamento è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, col pagamento in misura ridotta di un importo pari ad € 50,00, così come stabilito dal combinato art. 7-bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000 e art. 16 della L. 689/81.